



Fascicolo ANAC n. 3149/2024

Oggetto: Richiesta di parere del *omissis* relativamente all'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 con riferimento ad un ex dipendente, in quiescenza dal 1.08.2023, che ha presentato istanza per essere abilitato come esperto *omissis* (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) – *Riscontro*.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, con la quale si chiede ad Anac di chiarire se - per il rilascio da parte del *omissis* dell'abilitazione di esperto *omissis* ad un ex dipendente in quiescenza - possa venire in rilievo il c.d. divieto di *pantouflage*, si rappresenta quanto segue.

L'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001 prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come rilevato dall'Autorità nei PNA 2019 e 2022 il divieto *"è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)"*.

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è, pertanto, riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato, che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.



Al fine di verificare se nell'ipotesi sottoposta all'attenzione di questa Autorità ricorrano i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che:

- a) l'amministrazione e l'incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione;
- b) il soggetto abbia svolto attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell'ente pubblico di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio;
- c) il rapporto di pubblico impiego sia cessato;
- d) la natura giuridica dell'incarico che si intende assumere presso il privato sia una "*attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*".

La fattispecie prospettata nella richiesta di parere concerne il rilascio da parte del *omissis* dell'abilitazione di esperto *omissis* ad un ex dipendente in quiescenza dal 1 agosto 2023 che, nell'esercizio delle proprie funzioni all'interno dell'amministrazione, ha anche condotto istruttorie propedeutiche al rilascio dell'omologazione per i mezzi *omissis*.

Pertanto, occorre valutare l'applicabilità della fattispecie di inconfiribilità successiva (cd. *pantouflage*) nel caso concreto, verificando in particolare la ricorrenza dell'ultimo presupposto di applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, e cioè lo svolgimento di "*attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*". Nella richiesta di parere non si è chiarito nello specifico la tipologia di rapporto che l'interessato, acquisita la citata abilitazione, intenderebbe instaurare poi con soggetti privati, avendo fatto generico riferimento soltanto al rilascio dell'abilitazione, come esperto *omissis*, ad un ex dipendente che – tra l'altro – ha già conseguito la relativa idoneità.

In proposito si rammenta che, come da ultimo ribadito nel PNA 2019, «*il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi*».

Pertanto, potrebbe ritenersi configurata la fattispecie di *pantouflage* vietata ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, soltanto nel caso in cui venga instaurato un rapporto tra l'ex dipendente e i soggetti privati in questione riconducibile alle suddette tipologie di incarichi.

Dal momento che, sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione istante, nel caso prospettato viene in rilievo il mero rilascio dell'abilitazione per attività che riguardano la certificazione *omissis*, non appare pertinente richiamare il divieto di *pantouflage*, non applicabile nel caso in esame per "difetto" del requisito in destinazione.

Si ritiene infatti che, allo stato, non ricorra il requisito richiesto dal citato articolo 53, concernente lo svolgimento, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

Detta fattispecie di incompatibilità andrebbe valutata concretamente laddove l'ex dipendente – acquisita la citata abilitazione – si trovi poi a svolgere effettivamente attività lavorativa o professionale presso uno dei soggetti privati nei confronti dei quali lo stesso *omissis* abbia esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto del *omissis*, negli ultimi tre anni di servizio.



In altre parole, al momento, non è dato sapere a vantaggio di chi e che tipo di rapporti intersoggettivi potranno essere instaurati dal signor *omissis* una volta ottenuta l'abilitazione di esperto *omissis*. Allo stato dei fatti, si tratta di circostanze che si pongono quali mere eventualità.

Per completezza si rappresenta che l'aver il sig. *omissis* esercitato il ruolo di pubblico dipendente, occupandosi anche di prove previste per le omologazioni per mezzi *omissis*, non è di per sé sufficiente a dimostrare che quest'ultimo abbia anche esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del *omissis* (ente di appartenenza), così come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, cit.

Si ricorda, infatti, che l'esercizio di tali poteri è sempre da verificare in concreto, valutando altresì – come già sopra chiarito – che gli stessi siano stati esercitati proprio nei confronti del soggetto privato – al momento non identificabile – presso il quale il sig. *omissis* andrebbe a intrattenere rapporti lavorativi derivanti dalla sua qualifica di esperto *omissis*.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che il divieto di *pantouflage* non sia applicabile al caso di specie e non può invocarsi l'art. 53 co. 16-ter al fine di negare il rilascio della richiesta abilitazione di esperto di *omissis* all'ex dipendente.

Piuttosto, con riferimento al caso in esame, potrebbe astrattamente configurarsi un'ipotesi di conflitto di interessi nel caso in cui il sig. *omissis*, in qualità di esperto *omissis*, si trovi a rilasciare la relativa certificazione sui mezzi per i quali in precedenza ha condotto le istruttorie in qualità di dipendente del *omissis*, occupandosi, ad esempio come nel caso specifico, delle prove propedeutiche al rilascio dell'omologazione per i mezzi *omissis*.

Pertanto, pur restando ferma la competenza dell'Amministrazione di verificare eventuali ipotesi di conflitto di interesse, si raccomanda di prevedere misure di maggior tutela, da inserire a titolo esemplificativo nelle circolari che disciplinano la materia o in appositi regolamenti, finalizzate ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse. Per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente